

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 311

del 17.12.2010

OGGETTO

PIRP – Transazione contenzioso con la Regione Puglia – Autorizzazione al difensore del Comune adesione transattiva.

L'anno duemiladieci, il giorno diciassette del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Assente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Assente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'Assessore all'Urbanistica avv. Pietro Uva riferisce:

Con deliberazione di G.R. n. 870 del 19.6.2006 la Regione Puglia approvava il bando di gara per l'accesso ai finanziamenti per la riqualificazione delle periferie (PIRP).

Con deliberazione di G.C. n. 116 del 23.10.2006 questo Comune stabiliva *“di partecipare al bando regionale PIRP di cui alla deliberazione di G.C. n. 870/06 candidando una proposta di progetto da localizzare presso il rione Madonna dei Martiri”*.

In particolare, la proposta di finanziamento inoltrata alla Regione si riferisce a:

- interventi di edilizia residenziale pubblica da parte dell'IACP per l'importo di € 2.400.000,00;
- opere di urbanizzazione per l'importo di € 1.600.000,00.

All'esito della valutazione delle proposte presentate dai Comuni partecipanti, con deliberazione di G.R. 23.4.2009 n. 641 la Regione Puglia approvava in via definitiva la graduatoria delle proposte "PIRP" ritenute ammissibili dalla Commissione, nell'ambito della quale non risultava ricompresa quella formulata da questa Amministrazione comunale.

Con ricorso notificato in data 13.7.2009 questo Comune impugnava dinanzi al TAR Puglia-Bari la predetta deliberazione di G.R. n. 641/2009.

Successivamente, con determinazione del Direttore dell'Area Programmazione e Finanza n. 5 del 15.7.2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 122 del 6.8.2009, la Regione Puglia stabiliva di approvare una seconda graduatoria, nella quale venivano ricompresi tutti i 99 PIRP pervenuti alla Regione nell'ambito della stessa procedura indetta con il predetto bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19.6.2006 n. 870 e risultati non finanziabili o per carenza di disponibilità finanziarie o per mancanza dei requisiti di ammissibilità riferiti allo specifico bando.

Tale graduatoria, come specificato nella richiamata determinazione dirigenziale, veniva approvata *“ai fini dell'ulteriore possibile finanziamento a valere e nei limiti delle risorse dell'Asse VII del P.O. FESR 2007-2013 ovvero dei fondi FAS regionali 2007-2013”*.

In particolare, per i PIRP ricompresi nella seconda graduatoria, il finanziamento delle infrastrutture sarebbe stato garantito attraverso i fondi FESR e quello degli interventi di edilizia abitativa mediante i fondi FAS.

Con lo stesso provvedimento n. 5/2009 il Direttore dell'Area Programmazione e Finanza stabiliva:

“- di rinviare alle attività ordinarie di attuazione dell'Asse VII del P.O. FESR 2007-2013, di competenza del relativo Responsabile di Asse e dei relativi responsabili di linee di intervento 7.1. e 7.2, l'eventuale ammissione a finanziamento degli interventi infrastrutturali proposti con i PIRP in graduatoria, da realizzare nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di concorrenza e appalti pubblici, a valere e nei limiti delle risorse disponibili sulle linee di intervento 7.1 e 7.2 del citato Programma comunitario;

- di condizionare, per quanto di competenza in qualità di autorità di gestione del P.O. FESR 2007-2013, l'eventuale ammissione a finanziamento dei PIRP inseriti nella graduatoria approvata con il presente provvedimento, alla stipula di specifici accordi di programma con i soggetti pubblici proponenti gli stessi PIRP, al fine di garantire sia il rispetto delle prescrizioni di carattere territoriale urbanistico, puntualmente definite dai Servizi Assetto del Territorio e Urbanistica, nonché di quelle finalizzate alla ottimizzazione dei fini perseguiti dall'Asse VII del P.O. FESR, ivi compreso il rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di concorrenza e appalti pubblici”.

Nell'ambito di quest'ultima graduatoria il Comune di Molfetta risulta classificato al sesto posto, con il punteggio di 69,00 punti.

Con successiva deliberazione di G.R. 4.8.2009 n. 1445 la Regione Puglia stabiliva di approvare il Programma Pluriennale dell'Asse VII del P.O. FESR 2007-2013 e di autorizzare i Responsabili delle Linee di Intervento compresi nell'Asse VII ad adottare i relativi atti di impegno e di spesa.

Con nota prot. n. 1653/S.P. del 27.8.2009 a firma dell'Assessore all'Assetto del Territorio e del Direttore per l'area politica, le reti e la qualità urbana, la Regione Puglia comunicava al Comune di Molfetta che, a seguito dell'adozione della predetta deliberazione di G.R. n. 1445/2009, *“è possibile*

dar corso alle disposizioni contenute nella determina del Direttore dell'Area Programmazione e Finanza n. 5 del 15 luglio scorso, riguardanti l'opportunità di finanziare con fondi FESR, come predisposto dalla DGR n. 1510 del 5 agosto 2008, le opere infrastrutturali previste nei progetti PIRP che risultassero non finanziabili con le procedure attivate con il bando pubblicato con DGR n. 870 del 19 giugno 2006".

Con la stessa nota, pertanto, la Regione Puglia invitava il Comune di Molfetta a manifestare l'interesse all'accesso ai predetti finanziamenti ed a trasmettere lo schema di accordo di programma da sottoscrivere a tal fine.

Detta nota veniva successivamente riscontrata da questo Comune, che subordinava però il proprio assenso alla condizione del conseguimento anche della quota di finanziamento necessaria per la realizzazione degli interventi di edilizia abitativa. Contestualmente, quindi, il Comune si riservava di coltivare il ricorso proposto dinanzi al TAR nelle more dell'ottenimento dell'ulteriore importo di € 2.400.000,00, richiesto alla Regione per la realizzazione dei predetti interventi di edilizia abitativa, non essendo allo stato disponibili i fondi FAS dai quali doveva essere prelevato il finanziamento di tali opere per i PIRP inclusi nella seconda graduatoria, come appunto questa Amministrazione.

L'attuale indisponibilità dei fondi FAS rendeva, infatti, comunque irrealizzabile il PIRP proposto da questo Comune, nell'ambito del quale l'esecuzione delle infrastrutture previste – per le quali veniva invece assicurata da subito l'erogazione della quota di finanziamento di € 1.600.000,00 a prelevarsi dai fondi FESR – doveva essere preceduta dalla demolizione dei preesistenti insediamenti di edilizia residenziale pubblica divenuti fatiscenti e contestuale realizzazione di quelli nuovi.

In assenza, dunque, della certezza della disponibilità di entrambe le quote di finanziamento – ovvero, si ripete, di quella di € 2.400.000,00 per gli interventi di edilizia abitativa (a prelevarsi dai fondi FAS) e di quella di € 1.600.000,00 per le opere di urbanizzazione (a prelevarsi dai fondi FESR) – questo Comune si vedeva costretto a coltivare il ricorso giuridizionale ed, in particolare, la domanda cautelare volta ad ottenere, fino alla decisione di merito, l'accantonamento dell'intero

ammontare del finanziamento di € 4.0000.000,000, richiesto alla Regione con la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale in questione per la realizzazione del proprio programma di riqualificazione delle periferie (PIRP).

In data 9.9.2009, alla vigilia della Camera di Consiglio fissata per il giorno 10.9.2009 per la discussione dell'istanza di sospensiva dinanzi al TAR, aveva luogo un incontro tra i rappresentanti di questo Comune e dell'Amministrazione regionale presso la sede dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia in Bari, nell'ambito del quale la Regione *“si impegna(va) a verificare a stretto giro, anche attraverso il coinvolgimento dello IACP di Bari, la possibilità di destinare nell'immediato fondi di natura ed origine diversa da quelle dianzi menzionate per consentire la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica previsti dal Comune di Molfetta nell'ambito della proposta di PIRP presentata ed ammessa a finanziamento, a mezzo dei provvedimenti da ultimo adottati, per la parte relativa alle infrastrutture (suscettibile di copertura attraverso i fondi FESR)”*.

Nel corso dello stesso incontro, le parti convenivano, pertanto, *“alla stregua di quanto precede, di chiedere il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare correlata al ricorso, fissata per la Camera di Consiglio del 10.9.2009 ad altra, successiva, Camera di Consiglio al fine di consentire alla Regione Puglia di operare la predetta verifica”*; le stesse parti concordavano, *“altresì, di aggiornare l'odierna riunione ad una data da concordare, comunque non oltre venti giorni da oggi per il congiunto esame degli sviluppi”*.

Tale incontro non aveva, tuttavia, seguito. Pertanto, in difetto di riscontri, da parte della Regione, circa la possibilità di destinare, *“nell'immediato”, “fondi di natura ed origine diversa da quelli dianzi menzionati per consentire la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica previsti dal Comune di Molfetta nell'ambito della proposta di PIRP”* – ai fini del raggiungimento dell'intero importo di finanziamento richiesto – il Comune insisteva nell'istanza cautelare, onde evitare l'esaurimento *medio tempore* dei fondi PIRP per il finanziamento (certo ed integrale) delle proposte presentate dai Comuni classificatisi in posizione utile nella prima graduatoria.

L'istanza cautelare veniva trattata nella Camera di Consiglio del 3.12.2009 ed accolta con ordinanza n. 765/2009, pubblicata in pari data, con cui la II Sezione del TAR disponeva il riesame della proposta di finanziamento di questo Comune da parte della Regione "alla luce dei motivi di ricorso".

In data 20.1.2010 si riuniva nuovamente la Commissione per procedere al riesame del PIRP di Molfetta.

In tale seduta veniva confermato il giudizio di "non ammissibilità", giusta verbale in pari data trasmesso a questo Comune con nota del 3.2.2010 successivamente pervenuta.

Anche tale provvedimento veniva impugnato da questa Amministrazione con motivi aggiunti notificati in data 19.2.2010.

Con sentenza n. 843 del 9.3.2010 la II Sezione del TAR Puglia, Bari, ha accolto il ricorso proposto da questa Amministrazione.

Avverso tale pronuncia la Regione Puglia ha proposto appello al Consiglio di Stato chiedendone la sospensione dell'esecuzione.

In data 2.8.2010 si è tenuto, su convocazione dell'Assessore all'Urbanistica della Regione Puglia, un incontro presso la sede del predetto Assessorato al quale hanno preso parte: per la Regione l'Assessore promotore della riunione, il Dirigente dell'"Area Politiche per la mobilità e qualità urbana", dott. Natale Palmieri, e l'avv. Nino Matassa; per il Comune di Molfetta: il Sindaco, l'Assessore all'Urbanistica, il Dirigente del Settore Territorio e l'avv. Gennaro Notarnicola; per l'IACP della Provincia di Bari il Commissario straordinario dott. Raffaele Ruberto.

Nel corso di tale incontro è stata prospettata una soluzione della controversia consistente nell'anticipazione da parte dell'IACP della somma di € 2.400.000,00, coincidente con la quota del finanziamento previsto per gli interventi di edilizia residenziale pubblica a prelevarsi dai fondi FAS, tuttora non disponibili, per i PIRP ricompresi nella 2^a graduatoria approvata con la determinazione del Direttore dell'Area Programmazione e Finanza n. 5 del 15.7.2009.

All'incontro citato ha fatto seguito quello tenutosi in data 20.11.2010 presso la Direzione generale dell'IACP della Provincia di Bari, nel corso del quale sono stati ulteriormente approfonditi e definiti i termini della soluzione prospettata nella riunione del 2 agosto 2010.

Con nota del 6 dicembre 2010 il difensore del Comune ha riferito quanto segue:

“Con riferimento al giudizio in oggetto, comunico che, a seguito degli incontri tenutisi in data 2.8.2010 presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia e in data 24.11.2010 presso la Direzione Generale dello I.A.C.P., nella Camera di Consiglio del 30.11.2010 il difensore della Regione Puglia ha chiesto l'abbinamento al merito dell'istanza di sospensione della sentenza a noi favorevole, ciò che equivale a rinuncia alla trattazione della stessa allo stato degli atti.

Con telefax in data odierna lo stesso difensore della Regione chiede se a seguito dell'adozione della delibera del Commissario Straordinario IACP di Bari 27.11.2010 n. 170, di cui allego copia, e «ai fini del pronto deliberato di Giunta regionale» di recepimento del provvedimento IACP, il Comune di Molfetta intenda impegnarsi a rinunciare agli effetti della sentenza del TAR Bari n. 843/2010 a seguito della stipula dell'accordo di programma per la realizzazione del PIRP da esso proposto.

Precisa, altresì, il difensore della Regione che «a seguito della rinuncia si procederà a far estinguere il giudizio di appello con compensazione delle spese legali tra le parti».

Confermando quanto precisato a margine dei predetti incontri, ritengo che la prospettata definizione del contenzioso con l'anticipazione da parte dell'IACP dell'importo di € 2.400.000,00, cui si aggiungerà la somma di € 1.600.000,00 a prelevarsi dai fondi FESR (con i quali viene finanziata in parte la seconda graduatoria degli interventi PIRP, approvata con determinazione 15.7.2010), si consegue la disponibilità - nella sua interezza - del finanziamento richiesto alla Regione per la realizzazione dello stesso PIRP.

A questa stregua, la soluzione proposta deve considerarsi soddisfattiva dell'interesse da noi azionato in giudizio, ciò che consente di aderire alla richiesta di rinuncia agli effetti della sentenza – naturalmente da motivarsi nel senso che sono state fatte salve le ragioni sostanziali alla base del

nostro ricorso introduttivo –, rinuncia necessaria ai fini dell'estinzione del giudizio di appello promosso dalla Regione.

Naturalmente – ma ciò è riconosciuto nello stesso telefax dell'avv. Matassa – tale rinuncia potrà intervenire solo successivamente alla stipula dell'accordo di programma, che, a sua volta, seguirà il perfezionarsi di tutti gli atti ed adempimenti conseguenti alla suindicata deliberazione del Commissario Straordinario IACP. La nostra disponibilità sarebbe altresì subordinata alla integrale compensazione delle spese di giudizio, sulla quale la Regione ha già manifestato il proprio assenso con la comunicazione appena richiamata.

A quest'ultimo proposito, per completezza, ricordo che sia nella fase di primo grado che davanti al Consiglio di Stato si è costituito il Comune di Canosa di Puglia, per cui ho già pregato l'avv. Matassa di adoperarsi perché la Regione inviti detta Amministrazione comunale a dichiarare anch'essa la disponibilità alla compensazione delle spese.

All'esito dell'esame della delibera del Commissario Straordinario IACP, vorrà codesta Amministrazione autorizzarmi formalmente – con provvedimento dello stesso organo che ha promosso la lite (e, quindi, della Giunta comunale) – a riscontrare favorevolmente il telefax del difensore della Regione.

Segnalo l'urgenza di tale adempimento ai fini di una sollecita adozione dei provvedimenti di competenza della Giunta regionale nella prospettiva di un'altrettanto ravvicinata sottoscrizione dell'accordo di programma”.

Alla stregua di tutto quanto precede, propongo deliberarsi in conformità all'avviso espresso dal difensore del Comune nella nota appena riportata;

La Giunta

- udita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica avv. Pietro Uva e condivisala in ogni sua parte;
- vista la nota del difensore del Comune, avv. Gennaro Notarnicola, in data 6.12.2010 acquisita al protocollo comunale in data 7.12.2010;

- vista la delibera del Commissario straordinario dell'IACP della Provincia di Bari 27.11.2010 n. 170, acclusa alla citata nota dell'avv. Gennaro Notarnicola;
- ritenuto che la soluzione prospettata negli incontri meglio specificati nella relazione dell'Assessore proponente salvaguarda le ragioni del Comune, comportando la certezza della disponibilità immediata dell'intero finanziamento ad erogarsi dalla Regione Puglia per la realizzazione del PIRP presentato da questa Amministrazione e ricompreso nella graduatoria approvata con determinazione n. 5 del 15.7.2009 del Direttore dell'Area Programmazione e Finanza della Regione;
- considerato che, una volta sottoscritto l'accordo di programma, sarà integralmente conseguito l'obiettivo per il cui raggiungimento, con delibera di G.C. n. 205 del 29.6.2009, si era stabilito di impugnare davanti al TAR Puglia la deliberazione di G.R. 23.4.2009 n. 641 della Regione Puglia di approvazione della graduatoria definitiva dei programmi integrati di riqualificazione delle periferie "P.I.R.P." ammessi al finanziamento, nella parte in cui risultava escluso quello presentato da questa Amministrazione;
-
- con voti unanimi espressi nei modi di legge;

delibera

- di autorizzare il difensore del Comune, avv. Gennaro Notarnicola, a riscontrare la nota del legale della Regione Puglia in termini di adesione alla proposta ivi contenuta;
- di autorizzare per l'effetto il Sindaco a sottoscrivere atto di rinuncia agli effetti della sentenza n. 843 del 9.3.2010 del TAR Puglia – Bari, II Sezione, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, atto da notificarsi successivamente all'avvenuto perfezionamento di tutti gli atti ed adempimenti conseguenti alla suindicata deliberazione n. 170/2010 del Commissario Straordinario IACP ed alla stipula dell'accordo di programma per la realizzazione del PIRP in narrativa meglio specificato;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, sussistendone i presupposti di urgenza alla stregua di quanto sopra illustrato;
- di dare mandato al Dirigente del Settore Territorio di trasmettere con urgenza copia della presente deliberazione all'avv. Gennaro Notarnicola.
- di dare atto che il presente provvedimento, trattandosi di atto di indirizzo, non necessita dei pareri di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.